



Allegato a)

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

previste dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010, e successive integrazioni e modificazioni (*)

Spese di avvio

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda;
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro.

Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di mediazione.

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
fino a € 250.000,00	€ 40,00 + IVA *
Oltre € 250.001,00	€ 80,00 + IVA *

* ove dovuta

SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui il primo incontro si concluda con la mancata prosecuzione del tentativo di mediazione le parti non devono corrispondere ulteriori spese oltre a quelle di avvio già versate.

Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte <i>importi ridotti ai sensi dell'art. 16, com. 4, lett. d) D.M. n. 180/2010 e s.m.</i>
fino a € 1.000,00	€ 43,00 + IVA *
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 + IVA *
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 + IVA *
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 + IVA *
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 + IVA *
da € 50.001 a € 250.000,00	€ 666,00 + IVA *
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 + IVA *
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 + IVA *
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 + IVA *
oltre € 5.000.000,00	€ 4600,00 + IVA *

* ove dovuta



Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte da applicare alle mediazioni facoltative
fino a € 1.000,00	€ 65,00 + IVA *
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 + IVA *
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 + IVA *
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 + IVA *
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 + IVA *
da € 50.001 a € 250.000,00	€ 1.000,00 + IVA *
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 + IVA *
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 + IVA *
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 + IVA *
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 + IVA *

* ove dovuta

L' **indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide l'importo delle spese di mediazione avendo come valore di riferimento il limite massimo di € 250.000 euro, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore discusso dalle parti risulti diverso, l'Organismo procede alla rideterminazione delle spese di mediazione.

Le Spese di mediazione sono corrisposte dalle parti prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà mediante:

- a. bonifico sul c/c bancario intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, presso BPER Banca Spa, Agenzia 27 di Bologna, Via Rizzoli 20, **codice IBAN: IT68A0538702426000035073832;**
- b. contanti, bancomat o carta di credito presso l'ufficio Conciliazione ed Arbitrato di questa Camera di Commercio.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale contenente l'esito della mediazione.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del



mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi previsti dall'art. 16, tranne le spese di avvio del procedimento, potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

(*) ART. 16 criteri di determinazione dell'indennità - D.M. n. 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso



tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella A (art. 16, com. 4)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)	
Fino a Euro 1.000:	Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200.